

Le modifiche introdotte con la Legge 9 agosto 2013 n. 98 prevedono che **la mediazione è obbligatoria, oltre che nei casi di responsabilità medica, anche nei casi di responsabilità sanitaria**: la mediazione riguarderà il risarcimento dei danni che possono derivare oltre che dalla responsabilità diretta del medico, dal rapporto eventualmente intervenuto tra un paziente e la struttura sanitaria, pubblica o privata.

Sotto il profilo della responsabilità nei confronti del paziente, difatti, il legislatore ha condiviso il percorso della più recente giurisprudenza che, partendo dal presupposto che il rapporto instaurato tra il paziente e la struttura sanitaria debba qualificarsi come un **contratto d'opera professionale** (inteso come quel contratto con cui una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio in favore di un'altra, senza vincolo di subordinazione), ha sostanzialmente equiparato la prestazione del medico e quella della struttura sanitaria. Pertanto, anche la responsabilità dell'ente ospedaliero o clinico sarà disciplinata dalle norme che regolano la responsabilità professionale medica: il prestatore risponderà per danni solamente in caso di dolo o colpa grave (ex art. 2236 c.c.), ma avrà anche l'onere della prova di aver adempiuto diligentemente all'incarico conferito.

In questo modo, oltre alla responsabilità del medico nei confronti del paziente, vengono ricondotte nell'ambito della mediazione obbligatoria quelle fattispecie che attengono a prestazioni proprie delle strutture sanitarie pur restando separate dalla responsabilità medica (ad esempio quei casi in cui l'ente ospedaliero risponde per i danni subiti da un privato per una disattenta esecuzione della prestazione ospedaliera da parte di un medico che operi nella struttura sanitaria).